

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 67 DEL 31/10/2025

OGGETTO: TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE AD USO PUBBLICO – ANNO 2026

IL SINDACO

- Premesso che l'art. 54 del D.P.R. n. 24/07/1977 n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975 n. 382, ha trasferito ai Comuni la competenza in ordine alla determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti;
- Visto il D.Lgs. n. 32/1998 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto l'art. 19 della legge 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati";
- Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31/10/2001 "Approvazione del Piano Nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti";
- Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 355 del 08/05/2002 "Norme Regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti", come modificata ed integrata dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 208 del 05/02/2009;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1421 del 27/10/2010 relativa a "Criteri Regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi del punto 9.1 della Delibera C.R. 355/2002";
- Visto il D.L. 98/2011, come modificato dal decreto legge 1/2012;
- Visto il D.M. 17 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione";
- Visto l'art. 23 della Legge 23/10/2014, n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis" che ha introdotto la possibilità di realizzare anche nei centri abitati impianti eroganti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento senza assistenza del gestore;
- Al fine di consentire maggiore flessibilità agli operatori, fermo restando la necessità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle norme vigenti;
- Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DISPONE

1. Per l'anno 2026, l'assetto dei turni di apertura domenicale e festiva degli impianti di distribuzione di carburante al fine di garantire il servizio nel modo più capillare possibile per tutto il territorio del Comune di Medicina, secondo le modalità di seguito previste:

TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVI

	A	B	C	D
GENNAIO	1 - 18	4- 25	6	11
FEBBRAIO	15	22	1	8
MARZO	15	22	1- 29	8
APRILE	6-26	12	19	5-25
MAGGIO	17	1-24	3-31	10
GIUGNO	7	14	21	2-28
LUGLIO	5	12	19	26
AGOSTO	2-23	9-30	15	16
SETTEMBRE	20	27	6	13
OTTOBRE	18	25	4	11
NOVEMBRE	15	22	1-29	8
DICEMBRE	8-26	13-27	20	6-25

FESTIVITÀ ANNO 2025:

01/01 (Capodanno)	06/01 (Epifania)	06/04 (Dell'Angelo)
25/04 (Liberazione)	01/05 (Lavoratori)	02/06 (Repubblica)
15/08 (Assunzione)	04/10 (S.Francesco)	01/11 (Ognissanti)
08/12 (Immacolata)	25/12 (Natale)	26/12 (S. Stefano)

COMPOSIZIONE DEI TURNI:

TURNO A: impianto di Via S. Vitale Est n. 960

TURNO B: impianto di Via S. Vitale Ovest n. 209

TURNO C: impianto di Via S. Vitale Ovest n. 377

TURNO D: impianto di Via S. Vitale Ovest n. 1420

2. In occasione della tradizionale Rievocazione storica del Barbarossa (terza domenica di Settembre) è data facoltà di deroga alla chiusura giornaliera;
3. Di stabilire che l'attività degli impianti di turno deve essere garantita, tenendo l'impianto "aperto", cioè con la presenza fisica del gestore, oppure solo "attivo" cioè funzionante solo con self-service pre-pay. In ogni caso dovrà essere garantito il rifornimento dei prodotti erogati;
4. Di stabilire che gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'apertura nell'intera giornata del lunedì. Se questo è un festivo, la sospensione avverrà il primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui il gestore decida di non sospendere l'attività nella giornata del lunedì seguente all'apertura per turno, le ore domenicali non si computano nell'orario settimanale;
5. Gli impianti di turno che risultano attivi (cioè funzionanti solo con self-service pre-pay, senza la presenza fisica del gestore) nelle giornate domenicali, saranno regolarmente aperti nelle giornate di lunedì.
6. Gli impianti possono rimanere chiusi per riposo infrasettimanale nella giornata del sabato pomeriggio: in tale giornata dovranno essere necessariamente aperti gli impianti in servizio per turno con la presenza del gestore la domenica e garantire il rifornimento dei prodotti erogati tramite self-service;
7. Il servizio durante l'orario di chiusura dell'impianto deve essere svolto senza la presenza del gestore, che deve essere invece garantita nella fascia obbligatoria nel normale orario di servizio e durante l'apertura domenicale e festiva (cioè quando si opta per la presenza del gestore);
8. Le colonnine self-service pre-pagamento possono svolgere servizio anche nelle ore di apertura dell'impianto, fermo restando l'obbligo, in tali ore, della presenza fisica del gestore o dei suoi dipendenti;
9. Di stabilire che i gestori curino la predisposizione di cartelli indicanti l'orario di servizio dell'impianto, l'eventuale mezza giornata di chiusura settimanale (dal lunedì al sabato) e il prospetto dei turni di tutti gli impianti di carburante del Comune, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza;
10. Qualora l'impianto sia dotato di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio delle stesse è integralmente subordinato alla disciplina di settore di cui, rispettivamente, al D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 ed alla L.R. 26/07/2003 n.14 e relativi provvedimenti attuativi;
11. Se l'attività di pubblico esercizio è svolta ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003, cioè fuori dalla programmazione comunale, tale attività deve seguire l'orario dell'impianto a cui afferisce;
12. di stabilire che presso ogni impianto devono essere esposti i prezzi dei carburanti come previsto dal D.M. 17/01/2013;
13. Per quanto non indicato nella presente ordinanza si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti;
14. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

15. Gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati di controllare il rispetto della presente Ordinanza;
16. Si dia avviso al pubblico del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Medicina.

Lì, 31/10/2025

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)